

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 14 marzo 2015



IRAP

Sole 24 Ore 14/03/15 P. 17 Irap autonomi verso le Sezioni unite Giovanni Parente 1

ASSICURAZIONE ANTI-CALAMITÀ

Italia Oggi 14/03/15 P. 21 Catastrofi, polizze da rivedere 3

PREVIDENZA PROFESSIONISTI

Italia Oggi 14/03/15 P. 28 Casse, regolamento alle porte Beatrice Migliorini 4

Contenzioso. Giurisprudenza divisa sui presupposti dell'autonoma organizzazione - Resta aperto anche il fronte dell'attività svolta in società semplici

Irap autonomi verso le Sezioni unite

La Cassazione chiede un intervento chiarificatore sulla rilevanza del dipendente per il prelievo

Giovanni Parente

Parola alle Sezioni unite sull'Irap dei professionisti. Le differenti interpretazioni sulla sussistenza dell'autonoma organizzazione in presenza di un dipendente che fa scattare il prelievo hanno indotto l'ordinanza interlocutoria 5040/2015 depositata ieri a chiedere un intervento del primo presidente della Cassazione per individuare una linea uniforme su quando si configura o meno l'assoggettabilità al tributo regionale. Una richiesta che segue di appena un giorno la risposta fornita dal ministero dell'Economia nel question time in commissione Finanze alla Camera che ha di fatto demandato a un intervento normativo in attuazione della delega fiscale l'individuazione di parametri qualitativi e quantitativi per definire l'autonoma organizzazione.


La vicenda oggetto dell'ordinanza 5040/2015 riguarda un avvocato che lavorava con un segretario e senza beni strumentali di rilievo. Dopo il silenzio rifiuto alla richiesta di rimborso all'imposta versata dal 2000 al 2004, il professionista ha avviato un contenzioso e si è visto dare ragione sia in primo che in secondo grado. A quel punto l'agenzia delle Entrate ha presentato ricorso in Cassazione. Nel prendere atto di «quanto possa essere grave il permanere di un contrasto così netto e radicato in ordine alla sussistenza del presupposto d'imposta» e nel rimettere la controversia al primo presidente, il collegio di legittimità ricostruisce tutte le principali tappe giurisprudenziali in materia. A cominciare dalla sentenza 156/2001 della Consulta, che ha ritenuto legittima l'imposta in quanto non colpisce il lavoro autonomo in sé, ma la capacità produttiva che deriva dall'autonoma organizzazione «non coincidente con l'auto organizzazione maintesa come elemento impersonale e aggiuntivo rispetto all'apporto del professionista». Dopo la sentenza 3673/2007 della Cassazione che ha riempito di contenuto il concetto dell'autonoma organizzazione, altro snodo è stato rappresentato dalle sentenze a Sezioni unite su agenti di commercio e promotori finanziari (rispettivamente la 12108/2009 e la 21111/2009) che hanno riaffermato come l'auto-

noma organizzazione sussista quando il contribuente «impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui». Proprio quest'ultimo punto è stato interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nella maggioranza dei casi ritenendo che la presenza di un dipendente (a prescindere dall'impiego svolto, anche se per un tempo limitato e un corrispettivo non elevato) costituisca un apporto non occasionale e quindi configuri il presupposto impositivo dell'Irap. A questo orientamento se ne è affiancato un altro («prima in maniera sporadica, da ultimo in maniera sempre più consistente» come ricorda l'ordinanza 5040/2015) in base al quale la presenza di un dipendente non basta per obbligare il professionista a pagare l'Irap.


Ma il nodo non è solo questo e c'è qualcosa che sta più a monte e riguarda la possibilità di applicare criteri univoci derivati anche attraverso l'attività ermeneutica (come quella svolta dalle Sezioni unite) della norma per consentire un quadro in cui il giudice di merito è chiamato poi a muoversi oppure lasciare il tutto a una valutazione caso per caso con l'effetto - sottolineato ora dalla Cassazione - di «rendere più difficile anche la "prevedibilità" dell'assoggettamento dell'imposta in questione». Ecco perché ora si auspica un nuovo intervento chiarificatore delle Sezioni unite, così come aveva fatto poco più di due settimane fa (si veda Il Sole 24 Ore del 26 febbraio scorso) l'ordinanza 3870/2015. In quella circostanza la materia del contendere era rappresentata dall'applicabilità o meno dell'Irap ai professionisti che operano sotto forma di società semplice anche quando manca l'autonoma organizzazione.

A questo si aggiunge anche il problema sollevato sui medici giovedì nel question time in commissione Finanze alla Camera e su cui il Mef ha ricordato che una soluzione dovrà essere trovata nell'attuazione della delega fiscale che punta a individuare criteri oggettivi sull'autonoma organizzazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




I punti chiave




La richiesta di intervento

L'ordinanza interlocutoria 5040/2015 depositata ieri ha chiesto un intervento del primo presidente della Cassazione per individuare una linea uniforme su quando si configura o meno l'assoggettabilità all'Irap in presenza di un dipendente. La pronuncia prende atto di «quanto possa essere grave il permanere di un contrasto così netto e radicato in ordine alla sussistenza del presupposto d'imposta» e per questo auspica che vengano investite le Sezioni unite per arrivare a un criterio che possa consentire di definire meglio il perimetro dell'autonoma organizzazione



L'altro fronte aperto

L'ordinanza interlocutoria di ieri segue a distanza di poco più di due settimane la pronuncia (3870/2015) con cui è stato chiesto al primo presidente di sottoporre alle Sezioni unite anche il tema dell'assoggettabilità o meno all'imposta regionale sulle attività produttive delle società semplici tra professionisti anche quando manca il requisito dell'autonoma organizzazione. Quindi anche nella circostanza in cui il «sodalizio» professionale non si avvalga dell'attività di dipendenti in maniera stabile o non impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile



La risposta «legislativa»

Una maggiore chiarezza dovrebbe essere assicurata dall'attuazione della delega fiscale. L'articolo 11 della legge 23/2014 stabilisce, infatti, che il Governo sia chiamato a precisare «la definizione di autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive». Finora, però, l'articolo 11 è stato recepito solo per quanto riguarda l'istituzione del regime forfettario nell'ultima legge di stabilità

IL PUNTO DI MAURO MASI*

Catastrofi, polizze da rivedere

Secondo dati molto attendibili, nel 2014 il costo a livello mondiale dei danni conseguenti a catastrofi naturali – alluvioni, terremoti, inondazioni, tsunami – è stato di oltre 132 miliardi di dollari.

Una cifra enorme che viene finanziata in larga parte dagli Stati nazionali con interventi diretti che attingono alla fiscalità generale (quindi pagati indiscriminatamente da tutti i cittadini) ma che vede crescere anche la presenza di molti gruppi assicurativi che offrono polizze «per catastrofi» a comunità locali, a imprese nonché a privati proprietari di immobili. Questo tipo di business per le compagnie di assicurazioni presenta delle particolari specificità: si tratta in genere di eventi piuttosto rari ma che quando si verificano hanno un forte (spesso, fortissimo) impatto economico. Ciò rende più difficile per le compagnie definire i costi cui andranno incontro e spinge verso meccanismi di riassicurazione o verso la sottoscrizione dei cosiddetti «cat bonds» (obbligazioni catastrofali). Queste ultime funzionano nel senso che chi le sottoscrive riceve il rimborso per intero solo se non si verificano eventi calamitosi durante l'investimento (in genere cinque anni); se l'evento invece accade, andrà defalcata la quota impiegata per coprire i costi liquidati dalla compagnia assicurativa che ha favorito l'emissione.

Lo sviluppo delle polizze catastrofali è, in molti Paesi, sostenuto da normative specifiche a cominciare dagli Stati Uniti dove il sistema prevede varie facilitazioni anche fiscali per i proprietari di immobili che volontariamente sottoscrivono le polizze di questo tipo. In Francia – e da poco anche in Spagna – i privati proprietari di immobili che stipulano una polizza contro l'incendio devono obbligatoriamente sottoscrivere una clausola di garanzia contro le catastrofi na-



Mauro Masi

turali con lo Stato che ha istituito una società di riassicurazione pubblica.

In Italia si stima che la popolazione potenzialmente esposta ad un elevato rischio idrogeologico sia pari a 5,8 milioni di persone mentre quella esposta ad un elevato rischio sismico sia 21,8 milioni di persone. Peraltro nel periodo 1944/2012 il costo complessivo dei danni provocati dai terremoti e dagli eventi franosi ed alluvionali (a prezzi 2011) supera i 240 miliardi di euro (circa 3,6 miliardi per anno). Eppure da noi non si è mai sviluppato un mercato assicurativo importante e le polizze che il mercato propone per le molte zone a rischio del territorio nazionale sono tuttora molto costose.

Da più parti si è ipotizzato un intervento dello Stato per equilibrare premi e prestazioni e far decollare un mercato che potrebbe farsi carico di gran parte di costi sinora coperti direttamente dal Bilancio pubblico con crescenti difficoltà viste le compatibilità generali del Bilancio stesso.

L'Ania (Associazione italiana delle imprese assicurative) ha di recente proposto una sorta di sistema misto in cui lo Stato copre una parte del danno mentre la parte restante sarebbe sostenuta da polizze private obbligatorie sottoscritte dai proprietari di case. Sull'obbligatorietà (pagare tutti, per pagare molto meno) il dibattito, a livello politico, è da tempo aperto nel nostro Paese; chi è contrario sostiene che finirebbe per essere considerata, di fatto, una ulteriore tassazione sulla casa, già abbastanza «maltrattata» negli ultimi tempi. Il tema comunque resta di grande attualità sia per le Istituzioni che per il mercato.

*** delegato italiano
alla proprietà intellettuale
CONTATTI: mauro.masi@consap.it**

—© Riproduzione riservata—



Il sottosegretario all'economia Baretta illustra i settori che beneficeranno del credito d'imposta

Casse, regolamento alle porte

Investimenti in sicurezza, banda larga, turismo e welfare

DI BEATRICE MIGLIORINI

Conto alla rovescia per il regolamento sugli investimenti delle casse di previdenza. E iniziano a essere scoperte le prime carte. Nell'elenco delle opzioni a disposizione degli enti privati rientreranno infrastrutture, turismo, messa in sicurezza del territorio, banda larga e welfare. Oltre alla società salva imprese (si veda *ItaliaOggi* di ieri). Questi i campi interessati che, però, dovranno ulte-

riormente essere dettagliati nel testo che potrebbe vedere la luce entro la fine del mese. Dopodiché si tratterà di stabilire i criteri per accedere al credito di imposta del 6% previsto dalla legge di stabilità per il 2015 per il quale sono stati stanziati 80 milioni di euro. Cifra che per andare esaurita richiederà un piano di investimenti di una consistenza che potrebbe essere difficile da raggiungere.

Questo è quanto il sottosegretario all'economia e alle finanze **Pier Paolo Baretta** ha anticipato a *ItaliaOggi* interpellato

sul punto.

Via al conto alla rovescia. Pronti i fondi, manca il testo. «A brevissimo usciremo con il regolamento. I fondi sono già stati stanziati e dobbiamo intervenire quanto prima. Il problema, infatti, non sarà tanto stabilire il criterio di riparto delle risorse a disposizione, ma fare in modo che lo stanziamento di 80 mln di euro venga il più possibile utilizzato. Affinché questo accada, infatti», ha evidenziato Baretta, «saranno necessari investimenti da parte delle


casse di previdenza estremamente consistenti». La mole degli esborsi però sarà legata anche alle opzioni offerte. «È nostra intenzione fare in modo che gli investimenti possano essere dirottati su fronti produttivi, ecco perché», ha specificato il sottosegretario, «l'orientamento è stato quello di andare a parare su infrastruttu-

re, turismo, messa in sicurezza del territorio, banda larga e welfare». E ad accompagnare questi settori potrebbe rientrare anche la sottoscrizione del capitale della società salva imprese, la cui costituzio-



Pier Paolo Baretta

Andrea Camporese



ne è stata prevista dall'art. 7 del dl 3/2015 (banche popolari). «In linea di principio non ci dovrebbero essere ostacoli al fatto che questo tipo di investimento rientri nell'elenco che sarà previsto dal regolamento. Si tratta, infatti», ha concluso Baretta, «di un esborso che andrebbe destinato alla formazione di una società che ha come principale obiettivo quello di correre in aiuto delle imprese italiane che abbiano ancora la possibilità di trovare collocazione nel mercato».

Necessari i dettagli. Un piano, quello illustrato dal sottosegretario che, in linea di principio, incontra anche il favore dei soggetti interessati. A patto, però, che nel regolamento siano meglio dettagliati i campi di applicazione. «Gli investimenti proposti», ha spiegato a *Italia Oggi* il presidente dell'Adepp **Andrea Camporese**, «sono del tutto compatibili con le nostre intenzioni e siamo soprattutto soddisfatti del fatto che il ventaglio di opzioni di cui potremo usufruire sarà ampio. Tale ampiezza, però, non deve sconfinare nella approssimazione. È, infatti, necessario che per ogni categoria proposta ne siano delineati il più possibile i dettagli. Le diciture non devono e non possono restare generiche».

L'origine del regolamento. Compensare l'aumento della tassazione (dal 20 al 26%) a cui sono state sottoposte le rendite finanziarie delle casse di previdenza. Questa la ratio alla base della nascita del credito di imposta del 6% previsto dalla legge di stabilità per il 2015. L'esecutivo ha, infatti, stabilito che dell'agevolazione potranno usufruire gli investimenti in attività finanziarie di medio-lungo periodo individuate con apposito provvedimento del ministero dell'economia e delle finanze. Meccanismo che, però, rischia di rivelarsi un'arma a doppio taglio. Se, infatti, da un lato il governo potrà provare ad usare il meccanismo del credito di imposta per attirare gli investimenti delle casse di previdenza e far rientrare in Italia una parte del 70% degli investi esteri che vengono annualmente fatti, dall'altro lato è vero però che, come ha specificato il presidente della Cassa nazionale dei dottori commercialisti, **Renzo Guffanti**, «la sola esistenza del credito di imposta non sarà regione sufficiente per convincere le casse ad investire in una certa direzione».

—© Riproduzione riservata—